# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2039

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAVAZZUTI, SALVI, ROGNONI, SCIVOLETTO, FALOMI, BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, SMURAGLIA, BUCCIARELLI, FORCIERI, ANGELONI, CARPINELLI e PELLEGRINO**

***COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1995***

Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

# INDICE

*Relazione* ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 8

TITOLO I – Disposizioni generali ..... » 8

TITOLO II – Installazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione via etere su rete a terra e via satellite .. » 10

TITOLO III – Installazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione via cavo e offerta di servizi ..... » 12

TITOLO IV – Sanzioni e disposizioni finali ..... » 17

ONOREVOLI SENATORI. – Il mondo delle comunicazioni negli ultimi anni ha subito importantissime trasformazioni, dovute soprattutto all'evoluzione tecnologica, ed in particolare all'introduzione della fibra ottica e l'avvento del digitale. Le reti via cavo che originariamente erano in grado di trasportare la telefonia e un numero limitato di servizi audiovisivi si sono trasformate, con la sostituzione del rame con la fibra ottica, in vere e proprie autostrade elettroniche, in grado di veicolare un numero altissimo di servizi, e quindi di prodotti. Sono migliorati parallelamente la qualità dei segnali inviati e ricevuti e la velocità di trasmissione. Il processo è favorito anche dallo sviluppo delle infrastrutture via satellite, che consentono collegamenti efficientissimi fra le diverse reti di telecomunicazione. È superfluo osservare che le nuove utilizzazioni delle infrastrutture sono consentite dai rapidissimi processi di evoluzione dell'informatica.

La più evidente conseguenza dei processi in atto consiste nella dimensione globale delle aree di riferimento. Le strategie industriali, politiche, istituzionali ora interagiscono con la progressiva apertura dei mercati internazionali.

Assistiamo ad una crescente sofisticazione della domanda di servizi, sia di quella derivante da imprese e da istituzioni che di quella residenziale, con la conseguente richiesta di servizi caratterizzati da specificità qualitativa e quantitativa.

Le trasformazioni in atto, e soprattutto la disponibilità di moltissimi nuovi servizi che si sono aggiunti alla telefonia di base, hanno fatto venir meno le motivazioni del tradizionale modello di intervento statale costruito sul monopolio pubblico delle infrastrutture. Nei paesi maggiormente industrializzati, e quindi all'interno delle istituzioni dell'Unione europea, è oramai consolidata la certezza che, nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, i processi di apertura al mercato favoriscono effettivi meccanismi di selezione che premiano le imprese maggiormente innovative e che producono il risultato di offrire servizi e prodotti di qualità migliori a costi inferiori. È ovvia la conseguenza che tutto ciò è reso possibile dal fatto che la qualità imprenditoriale delle aziende cresce in misura maggiore nei regimi di concorrenza. Le due esperienze internazionali maggiormente significative sono quelle degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito.

Negli Stati Uniti l'azienda monopolista privata della telefonia di base, la AT&T, pur sottoposta ad una attenta regolamentazione da parte della *Federal Communications Commission*, di fatto impediva lo sviluppo di imprese concorrenti. La decisione del giudice Green, emessa nel 1984, ha determinato l'incompatibilità nella fornitura di servizi di telecomunicazione a livello federale e statale. La AT&T si è assestata sul mercato federale, nel quale sono progressivamente entrate anche MCI e *Sprint* (le cosiddette IXCs, *Interexchange Companies*), mentre sul mercato locale si sono sviluppate sette imprese locali, le *Regional Bell Operating Companies* (RBOCs), nate dal frazionamento della AT&T.

Nel Regno Unito il processo di privatizzazione e liberalizzazione della telefonia nazionale (adesso assieme a *British Telecom* operano *Mercury* e da poco *Energis*), unito alla creazione di 125 bacini locali per il cavo, ha portato *British Telecom* mutare la propria strategia imprenditoriale puntando ai mercati internazionali, nei quali è ora in grado di offrire servizi ad altissimi contenuti tecnologici a prezzi molto competitivi.

È noto che l'Unione europea ha seguito una percorso di graduale liberalizzazione. I monopoli integrati dei grandi gestori nazio-

nali sono stati erosi progressivamente, in un processo partito con la liberalizzazione delle apparecchiature terminali (direttiva 88/301/CEE della Commissione del 16 maggio del 1988), proseguito con la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione (direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990), con il rilascio della concessione per un secondo gestore nella radiofonia radiomobile, con la liberalizzazione delle telecomunicazioni via satellite (94/46/CEE della Commissione del 13 ottobre 1994) e che approderà entro il 1998 con l'apertura alla concorrenza nel settore della telefonia vocale, l'attività principale delle imprese monopolistiche delle telecomunicazioni.

In questo quadro il nostro Paese appare in ritardo rispetto a molti Paesi industrializzati. Questa situazione si ripercuote sulla qualità dei servizi resi agli utenti poichè oggettivamente il monopolio non favorisce un progressivo adeguamento delle imprese italiane ai processi di concorrenza, con la conseguente difficoltà delle nostre imprese ad esercitare un ruolo *leader* nel nuovo mercato globale.

È comunque vero che l'aver affrontato il problema della liberalizzazione in ritardo presenta il vantaggio di poter intervenire in un mercato che sembra aver predisposto le coordinate di sviluppo, anche tecnologico, dei prossimi anni. Infatti si può affermare con certezza che appare improprio parlare separatamente di mercati delle telecomunicazioni e mercati dell'informazione, mentre invece ci si può riferire al mercato delle comunicazioni. Negli anni '60 i sistemi informativi elettronici usavano centri di trattazione dati a struttura stellare, con al centro un potente elaboratore a cui erano collegati terminali non intelligenti. A partire dalla decade successiva si è sviluppata la telematica, caratterizzata da sistemi a struttura reticolare, con numerosi centri di simile potenza, in grado di sostituirsi reciprocamente e collegati anche con terminali intelligenti. L'intelligenza artificiale serve a programmare gli elaboratori in modo che essi possano seguire un modello euristico o intuitivo, piuttosto che rigidamente deterministico. Ed ecco allora il ricorso sempre più frequente alla cibernetica, che si presenta come scienza originale che ricerca, con un processo di avanzatissima biotecnologia, la riproduzione nelle macchine delle operazioni del cervello umano. Gli anni '90 sono invece caratterizzati dalla multimedialità, ovvero dal processo di integrazione tecnologica e di confluenza dei diversi modi di comunicazione, video, voce e dati. Su questa premessa occorre costruire una nuova e coerente regolazione dell'intero settore, dove operano, distinte da confini sempre più sfumati, imprese di costruzione e gestione di infrastrutture, di informatica, di servizi (tra questi la radiotelevisione) e di prodotti multimediali. Il dibattito di questo ultimo anno è stato caratterizzato dalla discussione sul mercato integrato delle comunicazioni. I gruppi parlamentari progressisti hanno presentato nel 1994 sia al Senato (n. 1032) che alla Camera dei deputati (n. 1373) un disegno di legge concernente il nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che per la prima volta proponeva un approccio organico alla materia.

È evidente che il problema maggiore riguarda la regolazione delle tre tipologie di attività del mercato delle comunicazioni: quelle dei costruttori e gestori delle infrastrutture *(network providers)*, quelle di coloro che organizzano i servizi che transitano nelle reti *(service providers)* e quelle di coloro che invece producono e diffondono contenuti *(content providers)*.

La volontà di portare a termine un processo di privatizzazione della STET impone la necessità di non passare da un monopolio pubblico del *network provider* ad uno privato. Il maggiore benessere della collettività può essere assicurato da uno sviluppo di un sistema delle comunicazioni più efficiente e concorrenziale, e ciò impone che la dismissione della proprietà pubblica avvenga garantendo la possibilità di accesso a più operatori. Ma al tempo stesso occorre che il governo sia grado, in sintonia a quanto accade nei principali Paesi industrializzati, di predisporre misure dirette a

facilitare gli investimenti anche nelle aree meno industrializzate del Paese. Infatti se è vero che nelle autostrade elettroniche transiteranno i servizi capaci di cambiare la nostra esistenza, occorre predisporre politiche di sviluppo dirette a favorire la diminuzione dei troppi squilibri esistenti tra le aree del nostro Paese.

La progressiva eliminazione dei regimi di riserva pubblica esclusiva impone ovviamente nuovi interventi di regolazione diretti a garantire un quadro di pari opportunità tra i diversi *service providers* e adeguate garanzie per gli utenti e i consumatori. Infatti occorre fare in modo che i gestori non utilizzino la loro posizione di oggettivo favore per ostacolare l'accesso e la fornitura di servizi ad altri operatori.

Quanto infine ai *content providers* la loro attività deve svolgersi con la garanzia di accesso alle reti, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'Autorità.

Il disegno di legge che proponiamo vuole definire le premesse affinchè in Italia si sviluppi una forte industria delle comunicazioni in grado di confrontarsi anche con il mercato internazionale. Ancora oggi registriamo una situazione di grave arretratezza nella realizzazioni di servizi e produzioni multimediali. La concorrenza nelle infrastrutture, nella fornitura dei servizi e nella creazione dei prodotti è la base necessaria per creare le premesse di sviluppo per il nuovo millennio.

GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

*Articolo 1.* Dopo aver identificato nei principi costituzionali e nelle disposizioni comunitarie la normativa superiore di riferimento, sono individuati gli obiettivi della legge nella liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi. Il nuovo sistema dovrebbe favorire la concorrenza, l'efficienza e quindi la possibilità per gli utenti di usufruire di servizi di qualità migliore e con costi inferiori. L'articolo identifica poi nel diritto dei cittadini, delle aziende e degli enti pubblici e privati a poter accedere alle reti di telecomunicazione l'obiettivo principale del sistema. Al fine di promuovere una immediata liberalizzazione sono abrogati i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Sono previste alcune definizioni al fine di permettere una più chiara interpretazione della legge. Infine l'Autorità è quella prevista nella legislazione sulle autorità per i servizi di pubblica utilità.

*Articolo 2.* L'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, via cavo o via etere, su frequenze a terra o via satellite, è soggetta a concessione ovvero autorizzazione, secondo quanto previsto nella presente legge. I gestori delle infrastrutture possono offrire servizi di telecomunicazione, inclusa la telefonia vocale e la diffusione di programmi sonori o televisivi, in conformità alle previsioni della nuova legge. I gestori devono comunque operare nella fornitura dei servizi mediante società separate. L'Autorità regolamenta comunque le attività dei gestori al fine di garantire la pluralità dei fornitori di servizi e la possibilità per gli utenti di accedere ai servizi.

*Articolo 3.* È determinato il principio della libertà di accesso alle reti per i fornitori di servizi. L'Autorità determina le norme regolamentari per rendere effettivo questo diritto e le tariffe massime. L'Autorità deve garantire altresì la sicurezza e l'integrità delle reti e l'interoperabilità tra i diversi servizi. Infine l'Autorità garantisce l'applicazione delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza delle transazioni economiche.

*Articolo 4.* Il Ministero delle poste e telecomunicazioni definisce il Piano di ripartizione delle frequenze per le diverse tipologie di servizi, conformemente agli accordi internazionali e alle norme di legge. Il piano è finalizzato ad una efficiente allocazione delle bande di frequenza, in funzione del pluralismo informativo e dello sviluppo concorrenziale dei mercati. Il piano è aggiornato almeno ogni cinque anni.

*Articolo 5.* Sulla base del Piano di ripartizione delle frequenze l'Autorità determina il piano di assegnazione per ciascun servizio

diretto al pubblico. L'Autorità determina altresì il numero massimo di operatori concessionari delle infrastrutture di telecomunicazione via etere tenendo conto della necessità di una equa distribuzione nel territorio nazionale. L'Autorità definisce altresì il contenuto degli atti di concessione per le infrastrutture, a garanzia dell'efficienza degli impianti, del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle infrastrutture. L'Autorità determina poi il numero massimo di concessioni che possono essere rilasciate a ciascun soggetto, i cui requisiti soggettivi salvo quanto previsto nella nuova legge, sono determinati dalla stessa Autorità. Le concessioni sono rilasciate a titolo oneroso, previa gara di incanto, hanno durata decennale e prevedono le ipotesi di indennizzo nei casi in cui si renda necessario avviare nuove procedure di assegnazione.

*Articolo 6.* Le concessioni per le infrastrutture di telecomunicazione sono soggette a concessione rilasciata rispettivamente dall'Autorità, per le infrastrutture di collegamento interregionali, dalle regioni e dalle province autonome, per le infrastrutture di collegamento all'interno della regione o della provincia autonoma e dalle città metropolitane, dai comuni, o loro consorzi, con popolazione superiore a ottantamila abitanti ovvero dalle province, per le infrastrutture di ciascun bacino di utenza. Le concessioni, rilasciate con procedure concorsuali, possono essere rilasciate a società di capitali, anche cooperative, costituite all'interno dell'Unione europea (il controllo di soggetti extracomunitari è consentito a condizioni di reciprocità). Le concessioni indicano alcuni obblighi dei concessionari, e in particolare quelli di copertura minima territoriale e le garanzie di interconnessione delle reti e di interoperabilità dei servizi. Le concessioni sono integrate da convenzioni che prevedono diritti e obblighi dei concessionari e tra questi le ipotesi di estinzione anticipata delle concessioni e gli indennizzi. Sono invece soggette ad autorizzazione le infrastrutture di telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare esigenze di comunicazione del medesimo proprietario o di società sottoposte al medesimo controllo, o comunque i cui destinatari siano gruppi ristretti e definiti di utenti.

*Articolo 7.* Ciascun soggetto può controllare infrastrutture di telecomunicazione a livello locale che raggiungono fino al 15 per cento della popolazione. Al fine di una migliore ripartizione della quota il Ministero può dividere i bacini in tre classi di utenza, a seconda della presumibile redditività dell'investimento. L'Autorità può a sua volta stabilire dei limiti alle concentrazioni in ciascuna classe. Un accentramento delle reti locali costituirebbe un grave ostacolo alla crescita competitiva del settore. Il modello proposto, sulla base di quanto già succede negli Stati Uniti e nel Regno Unito, vuole favorire la presenza di numerosi gestori locali di infrastrutture accanto ad operatori che gestiscono, in competizione fra loro, i collegamenti di lunga distanza.

Le banche, le imprese di assicurazione e i soggetti titolari di più di una concessione radiotelevisiva non possono ottenere concessioni per l'installazione e autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione.

La definizione di controllo è mutuata dalla legge *antitrust* generale, estesa attraverso l'inserimento di una presunzione di controllo nel caso di acquisto di una quota di capitale con diritto di voto superiore al 10 per cento. Quest'ultima presunzione, peraltro già contenuta nella legge 9 gennaio 1991, n. 20 in materia di vigilanza sulle assicurazioni, e in altri ordinamenti dei Paesi della Comunità (si pensi alla legge tedesca *antitrust*), è diretta a prevenire aggiramenti alle disposizioni concernenti il controllo delle imprese in un settore di così particolare delicatezza.

*Articolo 8.* La gestione delle infrastrutture di comunicazione è soggetta ad autorizzazione, salvo che la stessa non sia effettuata direttamente dal concessionario di infrastrutture di telecomunicazione, nel qual caso è sufficiente l'atto di concessione di cui all'articolo 6, comma 1. Il rilascio delle

autorizzazioni è effettuato dagli stessi organi previsti nell'articolo 6, comma 1.

L'offerta di servizi di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità. Lo stesso organo determina i requisiti e i contenuti delle autorizzazioni. Sono previste peraltro procedure abbreviate per il rilascio degli atti. L'attività regolamentare dell'Autorità deve essere diretta alla promozione della concorrenza, l'efficienza e la qualità dei servizi, assicurando comunque la tutela di utenti e consumatori. In particolare nei casi in cui la natura del servizio, il numero ridotto di operatori o altre condizioni di mercato impediscano una dinamica dei prezzi sufficientemente concorrenziale, l'Autorità definisce per i servizi un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

Infine l'esercizio dei servizi di telecomunicazione che usufruiscono di finanziamenti pubblici può essere disciplinato da contratti di programma finalizzati a garantire il raggiungimento delle finalità sociali, stipulati fra il Ministero e i fornitori e previo parere dell'Autorità.

*Articolo 9.* Con la previsione di un regime transitorio, viene consentito in particolare all'attuale gestore pubblico di telecomunicazione di continuare ad operare. Al gestore viene imposto però che la cablatura con cavi in fibra ottica dei bacini locali sia soggetta alle previsioni della legge. Si fa infine divieto all'attuale gestore pubblico di acquisire il controllo delle reti di telecomunicazione infraregionali attualmente operanti e ciò al fine di consentire l'immediato ingresso di nuovi operatori.

*Articoli 10 e 11.* Sono introdotte le ipotesi di sanzioni pecuniarie, di sospensione ovvero di revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

*Articolo 12.* Al fine di rafforzare i poteri di controllo e di vigilanza dell'Autorità è introdotta una nuova fattispecie di reato, la comunicazione di false informazioni o di falsi documenti all'Autorità, per il quale è prevista una sanzione pari a quella indicata nell'articolo 2621 del codice civile per le ipotesi di false comunicazioni sociali.

*Articolo 13.* È prevista l'abrogazione delle norme incompatibili con la nuova legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei principi costituzionali e delle norme comunitarie, hanno la finalità di liberalizzare il settore delle comunicazioni, di promuovere la concorrenza e l'efficienza, la tutela del pluralismo informativo nei servizi di comunicazione, anche assicurando la possibilità di coesistenza del maggior numero di servizi offerti, nonchè di garantire la tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Il sistema delle telecomunicazioni è organizzato con il fine di garantire a cittadini, aziende ed enti pubblici e privati la connettività di base, intesa come accesso alle reti di telecomunicazione al fine di scambiare informazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono aboliti i diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazione.

4. Per servizi di telecomunicazione si intendono:

*a)* il servizio dei telefonia vocale, nonchè i servizi di telecomunicazione liberalizzati dalla direttiva 90/388/CEE;

*b)* i servizi di *telex, teletext* e *videotext;*

*c)* i servizi di telecomunicazione radiomobile;

*d)* la distribuzione di programmi sonori e televisivi via etere e via cavo;

*e)* i servizi multimediali;

*f)* i servizi di televendita;

*g)* i servizi di comunicazione via satellite.

5. Ai fini della presente legge, per «Autorità» si intende l'organismo indipendente, competente per la regolazione dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 2.

*(Infrastrutture di telecomunicazione)*

1. L'installazione e la gestione di infrastrutture via etere, su rete a terra o via satellite, e via cavo, destinate a servizi di telecomunicazione o alla diffusione di programmi sonori e televisivi, sono soggette a concessione o autorizzazione secondo le disposizioni della presente legge.

2. I gestori di infrastrutture di telecomunicazione possono offrire servizi di telecomunicazione, compresa la telefonia vocale, o di diffusione di programmi sonori e televisivi, in conformità a quanto previsto nella presente legge. È fatto comunque obbligo al gestore delle reti di operare nel settore dei servizi attraverso società separate.

3. Al fine di garantire la pluralità degli intermediari e la possibilità per gli utenti di accedere direttamente ai fornitori di servizi e prodotti, l'Autorità determina i limiti e le modalità. anche relativamente alla capacità trasmissiva, delle attività del gestore.

Art. 3.

*(Libertà di accesso alle infrastrutture di comunicazione ad uso pubblico)*

1. I gestori di infrastrutture di telecomunicazione, di diffusione sonora e televisiva non possono ingiustificatamente negare l'accesso alle infrastrutture ai soggetti che vogliano offrire servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o televisiva.

2. Con regolamento l'Autorità fissa le condizioni e le modalità di accesso di cui al comma 1, nonchè le tariffe massime per l'utilizzo delle diverse tipologie di infrastrutture secondo criteri di non discrimina-

zione, al fine di promuovere la concorrenza fra le imprese che offrono servizi di comunicazione e di garantire la tutela degli interessi degli utenti.

3. L'Autorità emana i regolamenti per garantire la sicurezza e l'integrità delle reti nonchè l'interoperabilità dei servizi.

4. L'Autorità fissa le modalità tecniche ed operative per salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni in conformità alle leggi. Assicura la salvaguardia della sicurezza delle transazioni in moneta elettronica.

## TITOLO II

## INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE VIA ETERE SU RETE A TERRA O VIA SATELLITE

### Art. 4.

*(Piano nazionale di ripartizione delle frequenze)*

1. Il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sentiti gli altri ministri competenti e l'Autorità, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, che indica, per le diverse tipologie di servizi, le bande di frequenze utilizzabili conformemente agli accordi internazionali, e alle norme nazionali vigenti e tenendo conto delle esigenze di interesse pubblico.

2. Il Piano di ripartizione è finalizzato a definire una efficiente allocazione delle bande di frequenza utilizzabili per fornire i vari servizi di comunicazione, considerando la tecnologia disponibile in funzione del pluralismo informativo e della necessità di garantire il necessario sviluppo concorrenziale dei relativi mercati.

3. La rispondenza del Piano con i criteri sopra definiti viene verificata, con cadenza almeno quinquennale, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il quale ne dispone l'aggiornamento ove necessario.

Art. 5.

*(Assegnazione delle frequenze)*

1. Per ciascun servizio diretto al pubblico, sulla base dell'ampiezza di banda allocata dal Piano nazionale di ripartizione, l'Autorità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina il numero massimo tecnicamente efficiente di operatori concessionari per l'installazione e gestione di infrastrutture di telecomunicazione considerando una loro equa distribuzione su base territoriale. L'Autorità definisce il contenuto dei relativi atti di concessione, con particolare riguardo all'obbligo di installare ed esercire gli impianti con continuità ed efficienza affinchè le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle infrastrutture, nonchè i requisiti di onorabilità dei soggetti concessionari o, ove essi siano persone giuridiche, degli amministratori, dei direttori generali e delle persone fisiche controllanti l'impresa.

2. L'Autorità, al di fuori dei casi espressamente previsti dalle leggi a tutela del pluralismo di informazione, e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, determina altresì il numero massimo di concessioni che un soggetto può, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate o collegate, detenere, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti e di garantire il pluralismo informativo.

3. Le concessioni per l'installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva via etere ad uso pubblico, comprendenti la relativa assegnazione delle frequenze, sono a titolo oneroso e vengono assegnate dall'Autorità sulla base del risultato di una procedura di incanto indetta dall'Autorità stessa, secondo modalità stabilite con apposito regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Verificata la congruenza con le caratteristiche richieste nel bando di gara, e sulla

base di una graduatoria disposta dall'Autorità, le concessioni, numericamente prefissate, vengono quindi assegnate secondo l'ordine di classificazione. Esse sono di durata decennale e prevedono una clausola di indennizzo nell'ipotesi che, a seguito dell'aggiornamento del Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze ovvero a seguito di progressi tecnologici che consentano un migliore sfruttamento delle frequenze disponibili, si renda necessario avviare una nuova procedura di assegnazione.

5. L'installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva via etere, su rete a terra o via satellite, ad uso privato è sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità, che verificata la disponibilità delle frequenze necessarie in relazione alle esigenze di cui al Piano previsto dall'articolo 4, le concede per un periodo limitato previo pagamento di un canone annuo stabilito, sentita l'Autorità, con decreto del Ministro competente. L'Autorità, con regolamento stabilisce le condizioni generali di utilizzo al fine di evitare interferenze tecniche e garantire altresì il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle infrastrutture.

## TITOLO III

## INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE VIA CAVO E OFFERTA DI SERVIZI

### Art. 6.

*(Installazione di infrastrutture via cavo)*

1. L'installazione di infrastrutture di telecomunicazione via cavo è soggetta a concessione. Le concessioni sono rilasciate:

a) dall'Autorità, senza predeterminazione del numero degli operatori, per le infrastrutture di collegamento fra bacini di utenza interregionali;

*b)* dalle regioni o dalle province autonome, per l'installazione delle infrastrutture di collegamento tra bacini diversi all'interno di ciascuna regione o provincia autonoma;

*c)* dalle città metropolitane, dai comuni, o loro consorzi, con popolazione superiore a ottantamila abitanti ovvero dalle province, sentita l'Autorità, per le infrastrutture di ciascun bacino di utenza.

2. Le concessioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono rilasciate con procedure concorsuali e a titolo oneroso.

3. Ai fini della presente legge le infrastrutture di telecomunicazione utilizzate esclusivamente per soddisfare esigenze di comunicazione del medesimo proprietario o di società sottoposte al medesimo controllo, o comunque i cui destinatari siano gruppi ristretti e definiti di utenti sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Autorità.

4. Le concessioni possono essere rilasciate unicamente a società di capitali, anche cooperative, costituite in uno Stato membro dell'Unione europea. Il controllo di tali società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non aderenti all'Unione europea è consentito a condizioni di reciprocità.

5. Gli atti di concessione contengono indicazione degli obiettivi generali da perseguire nella installazione delle infrastrutture, dei necessari obblighi di copertura minima territoriale e dei tempi di realizzazione.

6. Il rapporto di concessione è integrato da una convenzione che disciplina compiti, obblighi e diritti dei concessionari e in particolare le ipotesi di estinzione anticipata del rapporto o l'eventuale corresponsione di indennizzi da rapportarsi agli investimenti effettuati.

7. L'Autorità stabilisce, in via generale, l'omogeneità delle caratteristiche tecniche degli impianti di comunicazione via cavo ad uso pubblico destinati ai bacini di utenza regionali, in modo che sia garantita la possibilità di interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi su di esse forniti.

8. Le condizioni di interconnessione sono concordate tra i concessionari di infrastrutture e i fornitori di servizi di telecomunicazione sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità. Gli accordi di interconnessione sono soggetti alla vigilanza dell'Autorità.

Art. 7.

*(Disposizioni per la tutela della concorrenza)*

1. Uno stesso soggetto non può, nè direttamente nè indirettamente per mezzo di imprese controllate o collegate, essere titolare di concessioni per l'installazione e di autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione per bacini di utenza locali la cui somma rappresenti più del 15 per cento della popolazione nazionale.

2. Fatto salvo quanto disposto nel comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con le regioni e le province autonome e sentita l'Autorità, ripartisce i bacini di utenza delle reti in cavo locali in tre classi tenendo conto dei seguenti criteri:

*a)* caratteristiche demografiche, fisiche e socio-economiche del territorio interessato, con particolare riferimento alla densità industriale e abitativa e al reddito *pro capite;*

*b)* numero di utenze.

3. L'Autorità determina il numero massimo di concessioni per reti via cavo locali che possono essere rilasciate a ciascun operatore. Lo stesso operatore non può essere in ogni caso titolare di concessioni riguardanti bacini comprendenti più del 25 per cento della popolazione compresa nella prima classe e più del 30 per cento di quella compresa nella seconda classe. Il Governo, sentite le regioni, le province autonome e l'Autorità, può prevedere ipotesi di gare cumulative relative a bacini compresi nelle tre classi.

4. Le banche, le imprese che svolgono attività assicurativa e i soggetti titolari di più di una concessione televisiva nazionale su

frequenze a terra non possono essere, nè direttamente nè attraverso soggetti anche indirettamente controllati o collegati, titolari delle concessioni per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazione ad uso pubblico e di autorizzazioni per la gestione di infrastrutture di telecomunicazione.

5. Ai fini della presente legge, si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si considera altresì controllante il soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una quota superiore del 10 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 8.

*(Autorizzazioni per la gestione di infrastrutture e per l'offerta di servizi di telecomunicazione)*

1. La gestione delle infrastrutture di comunicazione è soggetta ad autorizzazione salvo che la stessa non sia effettuata direttamente dal concessionario di infrastrutture di telecomunicazione, il quale è comunque tenuto alla separazione contabile delle attività. Le autorizzazioni per la gestione delle infrastrutture sono rilasciate secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. L'offerta di servizi di telecomunicazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

3. L'Autorità determina con regolamento, per le singole tipologie di servizi le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ad offrire al pubblico servizi di telecomunicazione o di diffusione sonora o televisiva via cavo, nonchè i requisiti richiesti per l'accoglimento delle stesse. L'Autorità a fronte di una richiesta di autorizzazione ritualmente avanzata si pronuncia entro 45 giorni, prorogabili per una sola volta di 45 giorni, ove sussistano particolari esigenze istruttorie.

4. A decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione all'Autorità della domanda di cui al comma 3, l'interessato può, in via provvisoria, offrire al pubblico i ser-

vizi per cui ha richiesto l'autorizzazione. L'Autorità può ordinare alle imprese interessate di sospendere, per tutto il periodo del procedimento concernente l'autorizzazione, l'offerta dei servizi al pubblico.

5. L'Autorità con regolamento disciplina l'offerta e l'erogazione dei servizi di telecomunicazione via cavo al fine di garantire la promozione della concorrenza, l'efficienza dei sistemi di comunicazione, livelli adeguati della qualità dei servizi, assicurando altresì la tutela e i legittimi interessi degli utenti e dei consumatori.

6. Nei casi in cui la natura del servizio, il numero ridotto di operatori o altre particolari condizioni di mercato impediscano una dinamica dei prezzi sufficientemente concorrenziale, l'Autorità definisce, per singoli servizi, un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti.

7. L'esercizio dei servizi di telecomunicazione può essere disciplinato da contratti di programma stipulati fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e i gestori del servizio, previo parere dell'Autorità, al fine di garantire il raggiungimento di determinate finalità sociali, a fronte di finanziamenti pubblici.

Art. 9.

*(Disposizioni per le infrastrutture di telecomunicazione via cavo attualmente in esercizio)*

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di concessioni o autorizzazioni per l'esercizio di impianti di telecomunicazione, di diffusione sonora o televisiva via cavo, ad uso pubblico o privato, possono continuare ad esercire tali infrastrutture nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. Non devono ritenersi comprese negli atti di concessione o di autorizzazione di cui al comma precedente le nuove installazioni, di collegamenti con cavi a fibre ottiche che eccedano le esigenze di connessione fra i nodi di commutazione di aree locali.

3. L'estensione geografica e la capacità di utenza delle aree di cui al comma 2 sono definite con apposito regolamento dall'Autorità al fine di garantire un efficiente funzionamento delle diverse reti esistenti.

4. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, non può, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisire direttamente o indirettamente il controllo o stipulare accordi per l'utilizzo esclusivo di altre infrastrutture di telecomunicazione all'interno del territorio nazionale.

5. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnatarie in concessione di frequenze necessarie all'esercizio di impianti di comunicazione potranno mantenere la titolarità della concessione fino alla nuova assegnazione delle frequenze da esse attualmente utilizzate secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Nei casi di mancato rinnovo o di revoca delle concessioni alle imprese di cui al comma 5 è corrisposto un indennizzo pari al canone annuale, previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, moltiplicato per il numero di anni, o frazione d'anno, di concessione residui.

7. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali relative alla gestione delle infrastrutture e all'offerta di servizi al pubblico stabilite dalla presente legge o da atti dell'Autorità.

## TITOLO IV

## SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 10.

*(Sanzioni amministrative e pecuniarie)*

1. Nei confronti di chi gestisce infrastrutture di comunicazione, via cavo o via etere, o di chi offre al pubblico servizi di comuni-

cazione in violazione di norme contenute nella presente legge, nelle disposizioni stabilite da atti dell'Autorità, o nei singoli atti di concessione o di autorizzazione, l'Autorità fissa il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse e può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a cinquanta milioni e non superiore a un miliardo con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 15 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente dall'impresa che ha posto in essere l'infrazione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità può disporre oltre alla reiterazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui allo stesso comma, la sospensione dell'attività d'impresa fino a sei mesi.

3. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti da essa richiesti di fornire elementi utili ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni se rifiutano ovvero omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di rilasciare i documenti richiesti.

4. Alle sanzioni previste dalla presente legge non si applica la facoltà prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 11.

*(Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni)*

1. Nei casi di grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai singoli atti di concessione o di autorizzazione, da parte di soggetti concessionari per l'installazione di infrastrutture o di autorizzazione per la gestione delle stesse, l'Autorità richiede all'Ente concedente la revoca dell'atto. L'Ente concedente dispone con atto motivato entro novanta giorni.

2. Nei casi di grave e reiterata inottemperanza alle prescrizioni previste dalla presente legge, da atti dell'Autorità, o dai sin-

goli atti di autorizzazione da parte di soggetti autorizzati all'offerta di servizi di comunicazione, l'Autorità può revocare l'autorizzazione.

Art. 12.

*(False comunicazioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque, richiesto dall'Autorità di fornire elementi utili ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, comunichi informazioni o produca documenti in tutto o in parte non rispondenti al vero ovvero ostacoli fraudolentemente l'esercizio delle funzioni dell'Autorità è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a venti milioni.

Art. 13.

*(Abrogazione di norme)*

1. L'articolo 1, limitatamente ai servizi di telecomunicazione, gli articoli da 183 a 218 e da 244 a 313 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono abrogati. Gli articoli da 219 a 243 del medesimo testo unico si applicano ad ogni soggetto titolare di concessione o di licenza per la installazione e la gestione di infrastrutture di telecomunicazioni.

2. L'articolo 29 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato.

3. Il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, è abrogato.

4. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con quanto previsto dalla presente legge.